



TRIBUNALE DI LECCE

III SEZIONE COMMERCIALE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario, avv. Giovanni Tommasi, in funzione di Giudice

Unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 8302/2018 del ruolo civile contenzioso, promossa

da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Sances,

- opponente -

contro

PREFETTURA DI LECCE, in persona del suo l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,

- opposta -

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del suo l.r. pro tempore,

- opposta contumace -

Oggetto: opposizione a precetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 06.08.2018, **[REDACTED]** proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0592011**[REDACTED]** con la quale la Agenzia Entrate Riscossione gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 24.707,69.

Deduciva che il data 17.01.2012 aveva ricevuto la notifica della medesima cartella per una serie di sanzioni che il Prefetto di Lecce gli aveva inflitto ai sensi del dec, lgs n. 507/1999 per l'emissione di assegni a vuoto.

Non avendo mai emesso tali assegni, in data 26.08.2015, aveva sporto denuncia nei confronti del [REDACTED]

Con decreto penale n. 729/2017, divenuto esecutivo in data 10.12.2017, [REDACTED] era stato condannato al pagamento di una multa di euro 22.500,00 poiché, *“al fine di procurare a sé un profitto aveva formato undici assegni bancari e postali tratti su conti correnti presso Poste Italiane e Banca Apulia apponendovi la firma apocrifa del [REDACTED] titolare dei predetti rapporti..”*.

Risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la vicenda, il [REDACTED] adiva questo Tribunale perché, in accoglimento della domanda, dichiarasse l'illegittimità della cartella esattoriale opposta nonché la non debenza delle somme da essa portate anche perché prescritte, il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario che rendeva la dichiarazione di rito.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opponente depositando fascicolo di parte.

Si costituiva, altresì, la Prefettura di Lecce la quale eccepiva la inammissibilità e la infondatezza della opposizione della quale chiedeva il rigetto con la rifusione delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate riscossione non si costituiva sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.

All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti



costituite, a seguito di discussione orale, disposta ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale e deposito telematico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta da [REDACTED] può trovare accoglimento nei termini che seguono.

Preliminarmente, va rilevato che l'opponente ha dedotto, nel libello introduttivo, che in data 17.01.2012 gli è stata notificata la cartella esattoriale non opposta in precedenza.

Deve essere condiviso, poi, il principio secondo il quale *“In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, allorché la parte assuma che tali atti sono i primi attraverso i quali essa è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale in quanto sia mancata la notifica dell'ordinanza ingiunzione”* (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2012, n. 15479). Inoltre, *“In sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo; in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere*



anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza - depositata l'11 dicembre 2003 - sussistendo nullità del giudizio di primo grado perchè il giudice di pace l'aveva pronunciata in difetto di contraddittorio nei confronti della società concessionaria del servizio riscossione, che aveva predisposto e notificato, per il pagamento della sanzione pecuniaria per infrazione stradale, la cartella esattoriale oggetto di opposizione). (Cassa con rinvio, Giud. pace Roma, 11 Dicembre 2003)" (Cfr. Cass. civ., Sez. II, 20/11/2007, n. 24154).

Merita accoglimento, poi, l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente.

Invero, è stato osservato che *"La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.), che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha sostituito l'art. 1 della legge n. 386 del 1990), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità*

amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, e nel caso di specie dell'art. 102 del d.lgs. n. 507 del 1999, atteso che solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa. (Cassa con rinvio, Giud. pace Mileto, 31 Gennaio 2002)" (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 16/08/2006, n. 18168).

Essendo decorso il termine di cinque anni, quanto meno dalla notifica della cartella esattoriale de qua, senza che sia stata fornita la prova di ulteriori interruzioni, va dichiarata la intervenuta prescrizione delle somme per cui è giudizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di ADER, attesa la non imputabilità alla Prefettura di Lecce della maturazione della prescrizione delle sanzioni per cui è giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice Onorario,

definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:

- 1) in parziale accoglimento della opposizione proposta da [REDACTED], dichiara la intervenuta prescrizione delle somme portate dalla cartella esattoriale n. 0592011 [REDACTED];
- 2) compensa interamente le spese di lite tra l'opponente e la Prefettura di Lecce;
- 3) condanna Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del suo l.r. pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario



che ha reso la dichiarazione di rito, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre ad euro 264,00 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge,

Lecce, 23.09.2020.

Il Giudice Onorario
(avv. Giovanni Tommasi)

TRIBUNALE DI LECCE

a) copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria
del Tribunale di Lecce, di cui al n° 2040/2020 Lecco
e consta di n° 6 fasciate
Si rilascia a richiesta dell'Avv. M. Saucy
per uso Embizione
Lecce, il 12 APR. 2021

Riscossi Diritti in marche
per € 13,58
Lecce, il 12 APR. 2021
[Signature]
CANCELLIERE
FIORELLA MANTUANI

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Fiorella MANTUANI





TRIBUNALE DI LECCE
CONTENZIOSO CIVILE



Il sottoscritto Funzionario Giudiziario

vista l'istanza dell'Avv. **MATTEO SANCES**

visto l'art. 124 in combinato disposto con l'art. 327 Cpc applicabile nel caso
di sentenza non notificata;

CERTIFICA

che, avverso la sentenza n. **2040/2020**

emessa nel procedimento n. **8302/2018**

promosso da **[REDACTED]**

nei confronti di **PREFETTURA DI LECCE +1**

non è stato proposto, nei termini di legge, appello, regolamento di competenza,
ricorso per cassazione o revocazione.

La stessa è divenuta, pertanto, cosa giudicata formale.

Lecce, **12 APR. 2021**

Il Funzionario Giudiziario



riscossi € **3,87**
per diritto di certificazione

Il Funzionario Giudiziario